



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2019, proposto da:

Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti - Uaar, Circolo di Genova della Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti – Uaar, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Corvaja, Francesca Leurini, Marco Falcon, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Corvaja in Giustizia, Pec Registri;

contro

Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno, Laura Burlando, con domicilio eletto presso lo studio Maria Paola Pessagno in Genova, via Garibaldi 9;

per l'annullamento

previsa sospensione dell'esecuzione,

della nota prot. n. 445416, a firma del Direttore della Direzione Politiche delle entrate – Settore Imposte e Canoni – Ufficio Affissioni e Pubblicità del Comune di Genova, datata 27 dicembre 2018 e comunicata con posta elettronica il successivo 29 dicembre 2018, con la quale il Comune di Genova rifiuta di affiggere tramite il servizio comunale di affissione i manifesti della campagna informativa nazionale “Non affidarti al caso”, in tema di obiezione di coscienza in ambito sanitario, promossa dalla Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti – UAAR, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non conosciuto, ivi compreso, occorrendo, l'art. 10, comma 2, del Piano generale degli impianti del Comune di Genova.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

E' impugnata la nota pec datata 27/12/2018 n. 445416 con la quale il Comune di Genova ha imposto all'Unione degli Atei e Agnostici e Razionalisti la modifica contenutistica del bozzetto di manifesto pubblicitario inerente alla campagna di informazione relativa all'obiezione di coscienza in ambito sanitario.

L'Amministrazione ha ritenuto che tale manifesto, da pubblicarsi nelle vie cittadine con formato di 100 x 70 cm, fosse lesivo della libertà di coscienza individuale nonché dei diritti delle confessioni religiose.

L'attuale ricorrente censura la legittimità della suddetta nota sotto un duplice profilo.

In primo luogo viene contestato l'esercizio da parte del Comune di un controllo di merito in ordine al contenuto del manifesto, in quanto tale controllo contrasterebbe con le prescrizioni di cui al d.lgs n. 507/1993; segnatamente, quest'ultima normativa legittimerebbe in capo all'Amministrazione soltanto un potere di controllo formale e in negativo, consistente nella possibilità di rifiutare la pubblicazione di affissioni manifestamente oscene o incitanti all'odio razziale.

In secondo luogo le prescrizioni imposte dall'Amministrazione lederebbero la libertà di manifestazione di pensiero e di associazione, comportando una discriminazione rispetto all'approvazione di altre forme di affissione (manifesto relativo alla campagna "Pro vita").

Il ricorso è fondato, nei limiti delle seguenti precisazioni.

La fattispecie per cui è causa si radica su un tessuto assiologico di preminente rilevanza ordinamentale, involgendo l'interazione tra libertà fondamentali e diritti incompressibili della persona, quali la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di autodeterminazione circa la scelta, di rilievo bioetico, di avvalersi della clausola di obiezione di coscienza da parte dei medici richiesti di praticare l'interruzione volontaria di gravidanza.

In tale ambito, l'obiezione di coscienza, disciplinata dall'art. 9 della l. n. 194/1978, costituisce il legittimo rifiuto da parte di medici (e il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie) di ottemperare all'obbligo sancito dalla legge che regola l'interruzione volontaria della gravidanza per motivi inerenti alla coscienza individuale, con l'effetto di esonerare l'obiettore dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza (ma non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento).

Le motivazioni che fondano l'opzione dell'obiezione di coscienza possono, a ben vedere, rinvenirsi in istanze di carattere religioso, morale o ideologico.

Con specifico riferimento alla dimensione religiosa, si evidenzia come la religione cattolica, fin dai primi riferimenti scritturali e apostolici, disapprova l'aborto come peccato mortale, concretandosi in un atto di disposizione del bene vita da parte dell'uomo, potendo – invece – quest'ultimo essere (dato e) tolto soltanto da Dio.

Il fenomeno dell'obiezione di coscienza può, come detto, fondarsi su un sostrato motivazionale non necessariamente connesso alla religione cattolica (e alla religione in generale), soprattutto considerato il livello di multiculturalismo raggiunto dalla società moderna e la relativa configurabilità di posizioni contrarie all'obiezione di coscienza che prescindono dall'adesione dell'obiettore ad una determinata confessione religiosa.

Tanto premesso, occorre – con precipuo riferimento al caso di specie – descrivere il bozzetto di manifesto sanzionato dall'impugnata nota.

Viene raffigurata l'immagine appaiata di un medico e di un ministro del culto cristiano, verosimilmente cattolico, nelle vesti tipiche del proprio ufficio (vale a dire – rispettivamente – camice verde e stetoscopio, e abito talare e pendente a forma di croce) sovrascritta dallo slogan “Testa o croce? Non affidarti al caso” e, più in piccolo, dalla frase “Chiedi subito al tuo medico se pratica qualche forma di obiezione di coscienza”, accompagnata dal rinvio al sito internet della campagna uuar.it/nonaffidartialcaso e dal logo della UAAR.

Il manifesto associa, pertanto, il simbolo della fede cattolica alla tradizionale posizione teologica e dottrinale contraria all'aborto che le è propria.

Secondo l'Amministrazione resistente il descritto bozzetto lederebbe la libertà di coscienza individuale nonché il rispetto e la tutela dovuti ad ogni confessione religiosa, a chi la professa e ai ministri di culto, nonché agli oggetti di culto.

A tale proposito, si evidenzia la motivazione presenta connotati di genericità tali da renderla inidonea ad esprimere il concreto ed attuale bilanciamento degli interessi sottesi alla determinazione della P.A.

In particolare, con specifico riferimento alla asserita lesione della libertà di coscienza individuale, l'Amministrazione ha ritenuto sussistente la lesione dei principi di cui agli artt. 2, 13, 19 e 21 della Costituzione (diritti inviolabili della personalità, libertà personale, libertà religiosa e libertà di pensiero) senza esplicitare né le ragioni per le quali il rispetto per la religione cattolica sarebbe vulnerato dall'associazione del simbolo religioso alla relativa posizione dottrinale, né le ragioni per le quali il rispetto per altre confessioni religiose – non coinvolte dalla campagna sul piano iconografico – ne risulterebbe comunque lesa.

A ben vedere, il bozzetto licenziato dall'UUAR si limita ad accostare il simbolo religioso all'orientamento teologico tradizionalmente espresso dalla religione cattolica in merito all'interruzione volontaria di gravidanza, e pone l'accento sulla necessaria ponderazione nella scelta del medico curante da parte delle pazienti che intendano sottoporsi a detta pratica, posto che il medico che si avvalga della clausola di obiezione, non eseguirà la cura o l'intervento abortivo.

Tanto considerato, si evidenzia altresì che il parametro interposto alla stregua del quale valutare la legittimità della nota gravata è costituito dall'art. 10, comma 2, rubricato "limitazioni - divieti" del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del comune di Genova, approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 17 maggio 2011 (data esecutività 04/06/2011), a tenore del quale "Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, istituzionale, culturale, sociale e commerciale, non deve ledere il comune buon gusto, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, non deve contenere elementi che valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne, come da Risoluzione 2008/2038 (INI) del Parlamento Europeo".

Per le ragioni suesposte il descritto bozzetto della campagna di informazione UUAR non lede né direttamente né indirettamente alcuno dei principi e valori sottesi alle limitazioni e ai divieti di cui al citato art. 10.

L'accostamento del simbolo religioso alla relativa posizione teologica non appare tale da ledere l'integrità della persona, né ad incitare all'odio nei confronti della religione cattolica o – tantomeno – ad incitare la violenza contro le donne, posto che quest'ultime sono – peraltro – le principali destinatarie della campagna di sensibilizzazione.

Da ultimo il Collegio rileva come seppur sia vero che il bozzetto potrebbe configurare un'ipotetica lesione delle scelte religiose della persona valutandole come frutto dell'irrazionalità e del caso a fronte della scelta logica e razionale in favore della scienza, quasi a richiamare la ormai datata querelle tra religione e scienza, è altresì vero che, essendo il messaggio circoscritto alla campagna contro l'obiezione di coscienza in campo abortivo, il significato immediatamente ritraibile è quello di un invito, questo sì razionale e non illogico, ad informarsi presso il proprio medico dei suoi orientamenti in tema di obiezione di coscienza.

Si vuol dire, in altre parole, che la valenza lesiva del simbolo e più in generale di un messaggio deve essere valutata relativamente ai significati ordinariamente estraibili dal veicolo e non con riferimento a tutti gli ipotetici significati in relazione alle singole sensibilità soggettive. In definitiva occorre estrarre dal manifesto il suo significato ordinario e valutare sulla base di quello l'idoneità del messaggio a ledere la sensibilità altrui.

Nella specie il messaggio ha inteso promuovere la scelta consapevole, meditata e razionale del proprio medico di fiducia limitatamente al tema dell'interruzione della gravidanza, rendendo in questo modo cosciente il pubblico del fenomeno dell'obiezione di coscienza.

Da tutto quanto sopra premesso, emerge l'illegittimità del provvedimento gravato sotto il profilo della carenza motivazionale nonché della concreta non offensività del messaggio veicolato dal bozzetto.

Il Collegio ritiene per completezza di esame della fattispecie ea al fine di conformare l'operato dell'Amministrazione di aggiungere quanto segue.

Le precedenti considerazioni si riferiscono al bozzetto di manifesto sopra descritto, con dicitura limitata.

Al ricorso sono allegate svariate immagini relative alla campagna informativa promossa da UUAR.

Tra queste figura l'immagine che reca – a differenza del bozzetto con dicitura limitata – la seguente ulteriore dicitura: “Gli ospedali sono purtroppo pieni di ginecologi obiettori, spesso assunti e promossi proprio per la loro adesione alla dottrina cattolica. Non sono infrequenti i casi in cui ostacolano l'intenzione di interrompere una gravidanza, (...)”.

Tale messaggio, così come formulato, è idoneo a minare l'integrità professionale dei medici obiettori di coscienza assunti nelle strutture ospedaliere, in quanto suggestivo del concetto secondo cui tali medici avrebbero conseguito l'accesso alla professione in ragione della loro appartenenza ad una determinata ideologia morale o religiosa e non in virtù di criteri selettivi fondati sul merito.

Tale dicitura, oltre che integrare verosimilmente il reato di diffamazione (art. 595 c.p.), realizza indubbiamente una forma di discriminazione indiretta vietata dall'art. 10, comma 2, del Piano Generale degli impianti pubblicitari del Comune di Genova, sopra riportato.

A tale proposito non può valere, a sostegno della legittimità della versione “estesa” della campagna informativa UUAR, il riferimento alla campagna pubblicitaria “Pro vita”, essendo il relativo manifesto idoneo a ledere o discriminare la professionalità dei medici obiettori, atteso che il messaggio ivi veicolato – ancorché potenzialmente impattante sulla sensibilità dei fruitori – si limita a descrivere l'esito fisiologico di un'interruzione di gravidanza.

In conclusione il ricorso deve essere accolto con le precisazioni di cui sopra.

Le spese possono compensarsi stante la delicatezza e la complessità del tema agitato in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente FF, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

Richard Goso, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Luca Morbelli

IL SEGRETARIO